



**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE MINERARIA  
TERMALE N. 171 DENOMINATA “RECOARO I” IN COMUNE DI RECOARO TERME  
(VI)**

---

**Riferimenti normativi:**

R.D. 29/07/1927 n. 1443

L. 24/10/2000 n. 323

L.R. 10/10/1989 n.40

D.G.R. n. 994 del 17/06/2014

D.G.R. n.1827 del 06/10/2014

D.G.R. n. 1067 del 30/07/2019

---

**ART. 1 - Oggetto**

1. In coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, nell’ambito della gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione della concessione di valorizzazione di immobili del compendio termale ed idropinico di Recoaro Terme presso l’area denominata “Fonti Centrali” di cui all’Avviso pubblico nell’**Allegato A**, occorre anche provvedere all’assegnazione della concessione mineraria di acqua minerale ad uso termale, denominata “RECOARO I”, su una superficie di ha 59.24.30 in Comune di Recoaro Terme (VI) e relative pertinenze, come individuate nell’**Allegato A1**.
2. La Concessione mineraria “RECOARO I” è unica e indivisibile, non sono ammesse offerte parziali né alternative e l’esatto perimetro della concessione è identificato nell’**Allegato A1**.
3. La Concessione mineraria oggetto della presente gara comprende esclusivamente:
  - a. il diritto alla captazione esclusiva e all’utilizzo della risorsa mineraria all’interno dell’area della concessione come individuata al punto precedente;
  - b. il prelievo della risorsa mineraria attraverso le attuali pertinenze costituite da opere di captazione delle sorgenti presenti nell’ambito delle fonti centrali e costituite da:
    - i. sorgenti presenti presso il “*Grottino*” denominate AMARA, LORGNA e NUOVA.
    - ii. sorgenti presenti presso lo stabile denominato “*Lelia*” costituite dalle fonti LELIA e LELIA NUOVA
  - c. la facoltà di richiedere l’autorizzazione alla realizzazione di nuove pertinenze minerarie;
  - d. ogni altro diritto previsto dalla vigente normativa mineraria relativamente allo sfruttamento della risorsa.
4. Non sono oggetto della Concessione mineraria gli immobili insistenti sulla superficie topografica delimitata dal perimetro della Concessione, diversi dalle pertinenze minerarie, che rimangono nel possesso e nella disponibilità dei legittimi proprietari ad eccezione degli immobili elencati all’art.2 dell’Avviso pubblico, **Allegato A**, compresi nel nucleo principale denominato “Fonti Centrali” – Lotto I;
5. La Concessione mineraria verrà rilasciata all’aggiudicatario, senza alcuna garanzia in merito alla efficienza e funzionalità delle esistenti pertinenze minerarie, in relazione alle quali si segnala che l’ambito delle opere di presa necessita: di manutenzioni, messa a norma dell’impiantistica e installazione dei misuratori di portata previsti all’art. 17 della L.R. 40/1989, nonché l’esecuzione delle

analisi previste ai sensi delle vigenti normative per confermare i riconoscimenti ministeriali di utilizzo delle acque derivanti dalle fonti sopra indicate.

#### **ART. 2 - Durata della concessione**

1. La concessione è accordata al nuovo titolare per 21 anni, con l'eventuale possibilità di rinnovo per una pari durata, alle condizioni stabilite dal comma 4 dell'art. 32 della L.R. 10/10/1989 n. 40;

#### **ART. 3 - Canone annuo di concessione**

1. Il canone annuo di concessione è calcolato ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 40/1989.
2. L'importo del canone ulteriore da versare annualmente, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera l) e dell'art. 32 comma 8 della L.R. 40/1989, previsto al punto 11 della D.G.R. n. 1067 del 30/07/2019 e della D.G.R. n. 754 del 15/06/2021, per l'utilizzo delle pertinenze esistenti, pari al 5% del loro valore, non è dovuto, poiché le stesse dovranno essere oggetto di sostanziali manutenzioni tali da rendere non significativo il loro valore attuale.

#### **ART. 4 - Soggetti legittimati a presentare domanda di conferimento della concessione mineraria termale denominata "RECOARO I"**

1. Sono legittimati a chiedere l'assegnazione della concessione i soggetti che posseggono le medesime caratteristiche specificate all'art. 5 all'Avviso pubblico nell'**Allegato A** e che posseggono, inoltre, i requisiti individuati ai successivi artt. 5 e 6.

#### **ART. 5 – Requisiti di capacità tecnica e professionale**

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali per la corretta gestione della concessione.
2. In caso di Raggruppamento i requisiti dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.

#### **ART. 6 – Requisiti di capacità economica e finanziaria**

1. La capacità finanziaria ed economica del richiedente, deve essere adeguata agli investimenti previsti nel programma di utilizzo della risorsa mineraria e alle opere di tutela e di recupero ambientale, nonché per garantire le condizioni di sicurezza.

#### **ART. 7 - Modalità di presentazione della domanda di conferimento della concessione mineraria**

1. Le modalità di presentazione della domanda per il conferimento della concessione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1989, sono quelle indicate all'art. 6 dell'Avviso pubblico nell'**Allegato A**;

#### **ART. 8 - Documenti da presentare per l'assegnazione della concessione mineraria termale denominata "RECOARO I"**

1. Per l'assegnazione della concessione mineraria, oltre alla domanda di partecipazione al bando di cui all'**Allegato A2**, i partecipanti all'asta dovranno presentare, a pena di esclusione, la propria "offerta tecnica mineraria" unitamente anche all'"offerta tecnica valorizzazione", secondo la modalità prevista all'art. 7 dell'Avviso pubblico nell'**Allegato A**. Si riporta, di seguito, la documentazione richiesta ai sensi della L.R. 40/1989 per l'assegnazione della concessione mineraria termale denominata "RECOARO I" e contenuta nell'"offerta tecnica mineraria":
  - a. attestazione documentata della capacità tecnica del richiedente allo sfruttamento della risorsa mineraria;

- b. il programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione, costituito in particolare da:
    - i. programma di utilizzo della risorsa mineraria, comprensivo delle opere e delle attività tecniche da eseguire per una corretta e razionale coltivazione, nonché una indicazione di massima degli emungimenti previsti, della tipologia di utilizzo e delle principali opere e attività previste;
    - ii. relazione sugli aspetti ambientali, comprensiva delle valutazioni degli impatti sull'ambiente e degli interventi di mitigazione e di sistemazione;
  - c. il quadro economico riferito alla spesa prevista per realizzare il programma generale;
  - d. il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) previsto dal D.lgs. 117/2008, nel caso siano previsti interventi minerari dal programma di utilizzo della risorsa;
2. si dà atto che lo studio relativo al bacino idrogeologico della risorsa termale è agli atti della struttura regionale competente e non è necessaria la sua presentazione per la partecipazione alla gara.

#### **ART. 9 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza Ambientale**

1. Trattandosi di attività mineraria di cui alla lett. u) dell'allegato III alla parte II del D.lgs. 152/2006, il programma generale di coltivazione è assoggettato alla valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, che include anche la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 nei confronti dei siti della Rete Natura 2000.
2. Nel caso in cui il programma generale di coltivazione della risorsa mineraria preveda soltanto azioni di monitoraggio, controllo, manutenzione e conclusione di sondaggi già avviati secondo precedenti programmi lavori approvati, non riconducibili alle modifiche di cui al punto 8) lettera t) dell'allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/2006, sarà disposto il rinnovo ai sensi dell'art. 13 L.R. 4/2016, da esplicitarsi con le procedure stabilite dalla D.G.R. n. 1020 del 29.06.2016. Gli impianti e le attività già in esercizio, per i quali non siano previste modifiche, possono continuare a operare nel rispetto di quanto previsto dalle norme di settore anche nelle more della conclusione dei procedimenti ex art. 13 della L.R. 4/2016.
3. Le procedure di valutazione di impatto e di incidenza ambientale potranno essere attivate dall'aggiudicatario in ragione del contenuto del programma/progetto generale di coltivazione, secondo una delle seguenti procedure:
  - a. verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 della L.R. n. 4/2016, qualora il programma lavori preveda interventi riconducibili alle ipotesi di cui alla lett. t) del punto 8 dell'allegato IV della parte II del D.lgs. n. 152/2006, da esplicitarsi con le modalità stabilite dal citato art. 19 prima dell'esecuzione degli interventi previsti dal programma lavori;
  - b. procedura autorizzatoria unica regionale (PAUR) di VIA di cui all'art. 27bis del D.lgs. 152/2006, nel caso in cui il programma/progetto generale preveda interventi di modifica riconducibili alle ipotesi previste alla lett. ag) dell'allegato III della parte II del D.lgs. n. 152/2006, da esplicitarsi con le modalità indicate dal citato art. 27bis prima dell'esecuzione degli interventi in programma e prima del rilascio della concessione.

#### **ART. 10 - Pubblicazione della domanda**

1. La pubblicazione della domanda prevista dall'Avviso pubblico nell'**Allegato A** comprende quelle previste dall'art. 12 della L.R. 40/1989.

#### **ART. 11– Oneri a carico dell'aggiudicatario**

1. Nei termini e modi che verranno indicati dai provvedimenti di concessione, l'aggiudicatario sarà tenuto a:
  - a. costituire un deposito cauzionale a favore della Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, della corretta gestione della stessa, dal ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, per l'importo calcolato in € 13.006,00 sulla base di quanto stabilito all'art. 13, comma 2, lett. m) della L.R. 40/1989, nel seguente modo:

- i. n. 2 (due) annualità del canone, come determinato all'art. 3, e calcolato con riferimento agli importi unitari di cui alla D.G.R. n. 754 del 15/06/2021, pari a 50,10 €/ha con un minimo di € 1.503,00 (Ha 59.24.30 - Ettari cinquantanove, are ventiquattro, centiare trenta- pari a 60 ha e frazione di ha) = € 3.006,00;
    - ii. costo per la ricomposizione delle pertinenze stimato complessivamente in € 10.000,00;
  - b. sottoscrivere il disciplinare di concessione mineraria termale denominata "RECOARO I", contenente le disposizioni per la coltivazione della risorsa (**Allegato H**).
2. L'importo del deposito cauzionale, andrà adeguato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/1989, ogni quadriennio, su base ISTAT.
  3. Il riscontro di difformità nell'esercizio della concessione, quali il mancato rispetto dei termini e tempi degli interventi e delle modalità di esercizio della concessione, come indicati nel programma di utilizzo dell'acqua minerale e/o nelle indicazioni ambientali, può comportare la decadenza dalla concessione.
  4. Sono a carico del vincitore tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione.